

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

**Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.**

## **CAPO VII**

*Contributi a Consorzi fra piccole industrie, a Consorzi artigiani ed a cooperative di consumo, di produzione e di lavoro*

### **Art. 27**

Per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, operanti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai Consorzi anche per la costruzione, per l'acquisto e l'ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all'esercizio della loro attività.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 28**

Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

### **Art. 29**

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di

produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.

Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 30**

Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7679 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali operanti nelle zone terremotate, per i fini di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, nonché per la costruzione, lo acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio delle loro attività >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.

Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7159 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la promozione della cooperazione nell' artigianato nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.

Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981

e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7680 con la denominazione: << Contributi a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, operanti nelle zone terremotate, per gli scopi di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, nonché per la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.